



Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Settore Fiscalità indiretta e Internazionale
Ufficio Procedure Fiscali

Roma, 01/10/2002

Prot. n. 17.8.58.0/2002.

A TRUST
VIA [REDACTED]

A Direzione Regionale della Toscana
Via della Fortezza n. 8
Firenze

Oggetto: Interpello 954-249/2002-ART.11, legge 27-7-2000, n.212.
TRUST [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] residente in VIA
[REDACTED]

Istanza prot. n.954-23409/2002 del 03/06/2002

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 87, comma 2 DPR 917, del 1986, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante fa presente che il TRUST [REDACTED] ha acquistato una partecipazione, quale socio accomandante, nella società [REDACTED] la quale peraltro costituisce attualmente l'unico bene in trust. Cio' premesso, l'istante chiede se il TRUST [REDACTED] assuma una rilevanza tributaria diversa a seconda degli assetti patrimoniali attraverso i quali e' perseguito lo scopo del trust. In particolare, l'istante chiede quanto segue:

- 1] se, con riferimento ai redditi prodotti da partecipazioni societarie, soggetto passivo d'imposta sia "l'effettivo beneficiario" economico di tale reddito oggi individuato nel signor [REDACTED], il quale, come risulta dall'atto istitutivo, e' a un tempo disponente e beneficiario del trust.
- 2] se, con riferimento ai redditi diversi da quelli prodotti da partecipazioni societarie, il trust in esame possa configurarsi come autonomo soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'articolo 87, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ossia come una delle "organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che, con riferimento ai redditi prodotti da partecipazioni societarie, si sarebbe in presenza di una "interposizione reale di persona". In particolare il trust in esame non si configurerebbe come autonomo soggetto passivo d'imposta, bensì come il soggetto interposto e i beneficiari come i soggetti interponenti. L'articolo 14 dell'atto istitutivo, infatti, prevede che "tali redditi verranno attribuiti ai beneficiari per trasparenza [intendendosi con tale espressione l'attribuzione di tali redditi direttamente in capo ai beneficiari così come percepiti dal trustee]".

Pertanto, in tal caso, l'istante propone che i redditi prodotti da partecipazioni in società di proprietà del trust o rispetto alle quali il trustee si trovi in una situazione di controllo tale da poter sostanzialmente disporre dei relativi beni e diritti, siano attribuiti, "per trasparenza", ossia "così come percepiti dal trustee" al beneficiario del trust, quale effettivo beneficiario economico di tale tipo di reddito.

Con riferimento ai redditi diversi dalle partecipazioni societarie, l'istante è del parere che il trust in questione si configuri come autonomo soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'articolo 87, secondo comma, del Tuir, in virtù del requisito dell'organizzazione, sempre presente nel trust, così come del requisito del presupposto dell'imposta che si verifica in modo unitario ed autonomo.

Pertanto l'istante ritiene che, salvo che per i redditi prodotti da partecipazioni in società, sia corretto considerare il trust in questione quale ente non commerciale, tenuto a presentare il modello unico di dichiarazione solo in presenza di redditi da tassare ai sensi dell'articolo 108 del Tuir.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito della ratifica, senza riserva, della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, intervenuta con legge 16 ottobre 1989, n. 364, possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia al trust costituito secondo la legge di uno Stato che lo preveda, quale istituto tipico, nel proprio ordinamento giuridico.

L'articolo 2, comma 1, della Convenzione definisce il trust come il complesso dei rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Successivamente, il comma 2, individua i seguenti elementi essenziali e indefettibili del trust: la distinzione dei beni del trust dal patrimonio del trustee, l'intestazione degli stessi al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee, il fatto che il trustee sia investito del potere-dovere, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

Il successivo articolo 3 limita l'ambito di applicazione della Convenzione ai trust creati volontariamente e che possano essere

provati per iscritto.

Circa il relativo trattamento tributario, l'unico riferimento contenuto nella Convenzione e' costituito dall'articolo 19 secondo cui "la Convenzione non pregiudica la competenza degli Stati in materia fiscale".

Pertanto, e' lasciato all'autonomia di ciascuno Stato contraente l'individuazione del regime impositivo da applicare. Ne consegue che, in assenza di un intervento del legislatore in materia, posta la riconducibilita' della fattispecie concreta al modello convenzionale di trust quale delineato dall'articolo 2 della Convenzione, occorre individuare, data l'estrema duttilita' di questo istituto, l'idonea disciplina fiscale in relazione agli effetti prodotti in concreto.

Cio' premesso, non e' condivisibile la soluzione prospettata dall'interpellante, volta a distinguere i redditi prodotti dai beni in trust tra quelli di "partecipazione" e quelli "diversi", riconducendo i primi alla soggettivita' passiva del beneficiario e i secondi a quella autonoma del trust. La fattispecie in esame infatti, non puo' dar luogo a soggettivita' passive diverse in relazione alla natura dei redditi prodotti.

Del resto, la stessa configurabilita' del trust quale autonomo soggetto passivo d'imposta non puo' essere condizionata dalla natura dei beni in trust, ne' tantomeno dalla natura dei redditi prodotti, ma deve verificarsi caso per caso secondo il contenuto del relativo atto istitutivo.

Occorre evidenziare inoltre, che affinche' un trust possa ritenersi autonomo soggetto passivo d'imposta, e' necessario che ricorrano in concreto quegli elementi essenziali e indefettibili del trust sopra indicati previsti dal citato articolo 2, comma 2, della Convenzione. Nel caso di specie, con riferimento all'unico bene in trust costituito dalla partecipazione in una S.a.s., si ritiene che non sussista l'effettivo potere-dovere gestorio del trustee. Dall'esame dell'atto istitutivo, infatti, emerge il potere incondizionato del disponente di revocare il trustee, l'identita' tra disponente e beneficiario, e, soprattutto, la circostanza che il reddito prodotto da tale partecipazione societaria fluisce direttamente dal trust in capo ai beneficiari. Ne consegue che la fattispecie in questione non si configura in realta' come un trust. Cio' del resto e' riconosciuto dallo stesso istante, che, in relazione alla partecipazione in una S.a.s., considera il trust medesimo quale soggetto interposto e il disponente/beneficiario il soggetto interponente nell'ambito di una interposizione reale di persona. Si ritiene, tuttavia che nel caso in esame nemmeno si configuri un'interposizione reale di persona, come prospettato dall'istante, ossia in altri termini un mandato senza rappresentanza, bensì si e' del parere che la fattispecie concreta sia qualificabile come un mandato con rappresentanza, in cui il trustee, privo di effettivo potere gestorio sul bene in trust, agisce piuttosto come il mandatario che agisce in nome e per conto del disponente/beneficiario.

La diversa soluzione prospettata dall'istante che considera il trust in questione come un mandato senza rappresentanza, determinerebbe, oltretutto, effetti assolutamente incompatibili con

l'ordinamento tributario. In particolare, sarebbe sovvertito l'intero articolo 5 del Tuir. La mancanza della soggettività del trust, pure espressamente riconosciuta dall'istante, implica che il reddito di partecipazione non possa essere attribuito, secondo il principio della trasparenza fiscale, "indipendentemente dalla percezione" nel momento in cui è prodotto, mentre l'imputazione del reddito al beneficiario quale soggetto interponente nell'ambito di un'interposizione reale comporta la tassazione in capo al beneficiario/disponente dei soli utili percepiti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Vincenzo Rusa)